

## **Cass., Sez. VI Pen., 1 luglio 2021, n. 25311**

### ***Omissis***

#### **Svolgimento del processo**

1. Con sentenza n. 3866 del 27 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato (soltanto escludendo la continuazione interna al capo B e conseguentemente riducendo la pena) la condanna di Tizia per avere formato la falsa sentenza indicata nel capo B delle imputazioni per fare apparire adempiuto il mandato (recuperare un credito) di avvocato conferitogli da Caio dopo l'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal suo assistito e per avere calunniosamente accusato i suoi ex-collaboratori di studio indicati nel capo C di avere contraffatto la sentenza.

2. Nel ricorso presentato dal difensore dell'imputata si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio della motivazione per non avere spiegato perchè il documento contraffatto assumerebbe l'apparenza di un atto originale così da risultare idoneo a ingenerare affidamento, tanto più che la attestazione di conformità all'originale e la formula esecutiva si presenta nella forma di una figura strisciata di fatto illeggibile; b) vizio della motivazione nel ravvisare il dolo, trascurando che, in realtà, l'imputata stessa si attivò per acquisire dalla cancelleria una copia conforme della sentenza (risultata contraffatta) che aveva fornito in fotocopia; c) erronea applicazione della legge relativamente alla prescrizione perchè deve ritenersi che il documento sia stato confezionato non quando (21 aprile 2014) fu prodotto al Consiglio dell'ordine degli avvocati ma nel 2009, poichè Caio conferì l'incarico all'avvocato Tizia nel 2001 e nel 2009 risulterebbe emessa la sentenza poi dichiarata falsa; d) violazione di legge e vizio della motivazione nel travisare il contenuto della denuncia di Tizia che intese riferirsi ai suoi ex-collaboratori di studio semplicemente come a persone che avrebbero potuto aiutare a ricostruire i fatti, tanto che questi furono sentiti in sede di sommarie informazioni testimoniali e non con le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p.; e) vizio della motivazione nell'accogliere la domanda di risarcimento delle parti civili circa un effettivo accertamento del danno patito.

#### **Motivi della decisione**

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto, con argomentazione esente da manifeste illogicità, la Corte di appello ha considerato che, seppure contraffatta, la falsa copia della sentenza, riprodotte la firma del giudice e del cancelliere, era stata accreditata come vera dalla stessa ricorrente - producendola all'Ordine degli Avvocati di Milano, in occasione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti - la quale si sarebbe accorta della contraffazione solo dopo averla confrontata con quella originale esibibile dal presidente dell'Ordine (p. 5-6, 12). Pertanto, non irragionevolmente la sentenza impugnata assume che

si sia trattato di una copia con l'apparenza di un atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285; Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731; Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006).

2. Il secondo motivo è aspecifico perchè le deduzioni difensive non si confrontano con la richiamata parte della sentenza in cui rileva che fu il presidente dell'Ordine a esibire a Tizia la sentenza originale, ma si limitano a addurre che, invece, sarebbe stata la stessa a attivarsi per ottenere dalla cancelleria una copia conforme della sentenza di cui aveva la fotocopia rivelatasi contraffatta.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Risulta che la data del 10 ottobre 2009 è soltanto la data (fittizia) apposta sul documento falsificato. Mentre, non irragionevolmente, la Corte di appello ha osservato che, in assenza di elementi certi, la contraffazione va collocata nel momento in cui l'atto falso è stato presentato dall'agente a altre persone (così producendo i suoi effetti sull'affidamento dei terzi) e questo è avvenuto il 21 maggio 2014, quando il documento fu prodotto all'Ordine degli Avvocati di Milano. Ne deriva che il reato non è prescritto.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso non si confronta con il chiaro significato della espressione contenuta nella memoria depositata all'Ordine degli Avvocati il 15 luglio 2014 e riportata nella sentenza impugnata (p. 14): "solo un mio collaboratore può avere effettuato una simile contraffazione di cui lo stessa non mi sono mai accorta". Si tratta di una accusa nei confronti dei suoi collaboratori, nominativamente indicati da Tizia, e la consapevolezza dell'innocenza degli incolpati deriva dall'essere ella stessa l'autrice della falsificazione. Il fatto che gli accusati siano stati sentiti in sede di sommarie informazioni testimoniali e non con le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p., evidentemente non rileva per la qualificazione giuridica della condotta dell'imputata perchè per la configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, ma basta che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, e soltanto nel caso di addebiti di fatti inverosimili, tali da non potersi ragionevolmente ipotizzare il reato denunciato, manca l'elemento materiale del delitto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268).

5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La liquidazione dei danni morali, mancando componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione, non può che avvenire in via equitativa, e l'obbligo di motivazione è adempiuto con l'indicazione dei fatti materiali considerati e del percorso logico a base della decisione, senza che sia necessario indicare

analiticamente mediante quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450): la valutazione del giudice, poichè affidata a apprezzamenti discrezionali e equitativi, è censurabile nel giudizio di cassazione solo se manca totalmente di giustificazione o si discosta macroscopicamente dai dati di comune esperienza o è radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Baldini, Rv. 257123; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371).

Nel caso in esame, la Corte di appello non ha mancato di indicare i canoni di valutazione evidenziando la sofferenza psichica delle persone costituite parti civili "collaboratori di studio, tra cui praticanti avvocati, attinti, ad avvio di carriera", da una accusa "particolarmente odiosa ed infamante per chi opera professionalmente in ambito forense" (p. 15).

6. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 3000.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021